



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI NAPOLI

III SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:

Dott. Nicola Graziano	Presidente
Dott. Ilaria Grimaldi	Giudice
Dott. Mario Fucito	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 22515/2020 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,

tra

GIAMUNDO UMBERTO (CF: GMNMRT64E23F839P), rappresentato e difeso dall'avv. Bettina Palmese (C.F.: PLMBTN73D57I073C) ed elett.te domiciliato presso il di lei studio in Nola alla via Vivaldi n. 8;

– ATTORE –

contro

BANCA POPOLARE COMMERCIALE S.P.A. (già *Banca Popolare Vesuviana s.c.*) in persona del l.r.p.t. (C.F.: 06412660638, P. I.V.A.: 01536681214), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi (C.F.: RCCLRD70B11C129C) ed Edgardo Riccardi (C.F.: RCCDRD78E08C129D) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7;

– CONVENUTA –



Oggetto: Impugnazione avverso la delibera del CdA della Banca Popolare Vesuviana s.c. di esclusione del socio, assunta in data 12.06.2020.

Conclusioni:

Per l'attore:

“Voglia l'Onorevole Giudicante, ogni contraria istanza, così provvedere:

- 1) in riferimento all'acclarata diversità dei soggetti destinatari della comunicazione di esclusione, nonché alla omessa comunicazione della delibera escludente, dichiarare l'inefficacia della dichiarazione estromettente;*
- 2) dichiarare l'illegittimità e l'illiceità del comportamento tenuto dal Consiglio di amministrazione con conseguente nullità e/o annullabilità della delibera emanata, stante la mancanza dei presupposti fattuali ex articolo 15, comma 1, lettera a) dello statuto sociale;*
- 3) in ogni caso, dichiarare la non operatività giuridica della già effettuata, illegittima ed illecita compensazione nei confronti del signor Umberto Giamundo per inconfigurabilità della fattispecie prevista dall'articolo 15, comma 6, dello statuto;*
- 4) in ogni caso, dichiarare la non operatività giuridica della già effettuata, illegittima ed illecita compensazione nei confronti del signor Umberto Giamundo per illiceità della clausola statutaria derogatoria l'articolo 2535 c.c.;*
- 5) condannare la Banca alla reintegra immediata del signor Umberto Giamundo nel suo status di socio della Cooperativa;*
- 6) in mancanza di immediata reintegra, condannare la Banca al risarcimento del danno da ritardo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi a decorrere dall'insorgenza del ritardo e calcolati per ogni giorno di ritardo;*
- 7) in ogni caso condannare la Banca Popolare Vesuviana al risarcimento del danno quantificato nell'ordine di Euro 20.000,00, o quella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà giusta ed equa”.*



Per la convenuta:*“A. NEL MERITO*

- rigettare e/o dichiarare inammissibili e/o infondate, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, tutte le domande spiegate dal sig. Giamundo Umberto;

B. GOVERNO DELLE SPESE

- condannare il sig. Giamundo Umberto al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della Banca Popolare Vesuviana s.c., in uno agli accessori di legge”.

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

I – Preliminarmente, va osservato che parte attrice ha richiesto al g.i., nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la riunione tra il presente giudizio e quello pendente innanzi al medesimo Tribunale e medesima sezione R.G. n. 4885/2021, con il quale Giamundo Umberto ha chiesto di dichiarare la nullità della fideiussione costituente il titolo in forza del quale lo stesso Giamundo sarebbe debitore, inadempiente, della convenuta e che, pertanto, avrebbe legittimato l’adozione del provvedimento di esclusione.

E’ noto, in dottrina come in giurisprudenza di legittimità, che la decisione circa la riunione delle cause sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, non costituendo un vero e proprio obbligo.

Il giudice, dunque, valuta discrezionalmente – e la valutazione è insindacabile in sede di legittimità – se ciò possa comportare o meno un rallentamento dell’attività processuale e dunque se la riunione possa essere contraria alle preminenti ragioni di economia processuale.

Nel caso di specie, i due procedimenti risultavano pendenti in stadi diversi di istruzione, sicché la proposta riunione avrebbe potuto aggravare e rallentare il corso di un procedimento già in via di definizione, quello con R.G. 4885/2021, come dimostrato dalla circostanza che il detto giudizio, avente ad oggetto la declaratoria di nullità parziale del contratto fideiussorio a suo



tempo sottoscritto dal Giamundo Umberto con la Banca Popolare Vesuviana s.c., per asserita violazione dell'art. 2 co.2° lett. a) L. n.287/1990, si sia nelle more concluso con sentenza n. 9811/2022, pronunciata dal Tribunale delle Imprese di Napoli e prodotta in atti dalla banca convenuta in sede di memorie conclusionali.

Per tali ragioni, nell'ordinanza del 22.07.2021, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il g.i. non ha ritenuto dar seguito alla richiesta riunione ex art. 274 c.p.c. dei succitati procedimenti.

II – *In limine litis*, ai fini dell'esame della domanda, è necessario brevemente ripercorrere i fatti di causa.

Con atto di citazione notificato, il sig. Giamundo Umberto conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Imprese, la Banca Popolare Vesuviana s.c. chiedendo dichiararsi l'inefficacia, l'illegittimità e l'illiceità della delibera del CdA della Banca Popolare Vesuviana s.c. adottata in data 12.06.2020 con la quale veniva disposta l'esclusione del sig. Giamundo dalla compagine sociale.

A fondamento della propria domanda giudiziaria l'attore assumeva:

- Di aver ricevuto, in data 8 luglio 2020, una lettera raccomandata dalla Banca Popolare Vesuviana, filiale di San Giuseppe Vesuviano, avente ad oggetto un provvedimento di esclusione dallo status di socio della Cooperativa bancaria, con la quale la Banca comunicava che, considerati gli atti giudiziari a cui la Banca avrebbe fatto ricorso per il recupero dei crediti vantati nei confronti della Giamundo SRL, nonché nei confronti del signor Umberto Giamundo, in data 12 giugno 2020 il Consiglio di amministrazione, con l'avallo del Collegio sindacale, aveva deliberato, all'unanimità, la sua esclusione dalla compagine sociale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera a) dello statuto sociale, che recita: *“Coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte possono essere esclusi dalla*



Società con delibera del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti”;

- la Banca suddetta portava a detrazione del credito vantato il controvalore delle azioni detenute dal signor Umberto Giamundo, in numero di 50, pari ad un valore in euro di 5.065,00, determinato tenendo conto del prezzo (euro 101,30) fissato dall’Assemblea dei soci in data 5 aprile 2020.
- L’attore sosteneva, dunque, l’illegittimità dell’impugnata delibera di esclusione per i seguenti motivi di diritto:

- 1) per essere stata la comunicazione di esclusione dallo status di socio della Cooperativa bancaria “Banca Popolare Vesuviana” rivolta a destinatario errato ed omessa al socio, in quanto la detta comunicazione sarebbe stata indirizzata a due soggetti distinti, ossia alla società Giamundo S.R.L. e, “solo per conoscenza”, al signor Umberto Giamundo, unico legittimo destinatario della medesima.

Nel caso di specie, la deliberazione di esclusione – nella sua funzione di informare il socio delle ragioni in concreto ritenute giustificative dell’esclusione, al fine di articolare le proprie difese – non sarebbe stata portata a conoscenza del destinatario, quantunque errato, che avrebbe ricevuto solo una laconica comunicazione di esclusione, sicché, mancando del carattere della recettività, la decisione escludente non avrebbe prodotto alcun effetto;

- 2) per la violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) dello statuto sociale, in quanto la Banca affermerebbe di aver escluso il signor Giamundo sulla base del ricorso dei due elementi oggettivi costituenti la menzionata clausola escludente, ossia: a) l’aver contratto debiti con la medesima e b) l’averla costretta, di conseguenza, ad atti giudiziari.

In merito al presupposto sub a) il signor Umberto Giamundo non avrebbe mai contratto debiti con la Banca Popolare Vesuviana, come conseguenza di inadempimenti di obbligazioni intercorse con la medesima, avendo sottoscritto, solamente, una fideiussione in favore



della Giamundo S.R.L., pertanto avrebbe garantito un debito contratto da un terzo nei confronti dell'Istituto di credito.

In merito al presupposto sub b) il signor Umberto Giamundo non avrebbe mai costretto la Banca ad atti giudiziari, dal momento che non avrebbe mai contratto debiti con la medesima. Per di più non vi sarebbe alcuna prova dell'asserzione circa tale costrizione;

- 3) per l'illiceità della compensazione operata, dal momento che la compensazione effettuata dalla Banca sarebbe illecita per inconfigurabilità della "struttura giuridica minima" dell'istituto compensativo, anche tenendo a mente l'articolo 15, comma 6 [*rectius*, comma 9] dello statuto sociale, che ammette il ricorso, "*a fronte di una grave inadempienza del socio alle proprie obbligazioni verso la Società*", alla c.d. compensazione volontaria.

La compensazione volontaria, difatti, non potrebbe mai difettare, infatti, dei due requisiti fondanti previsti *ex lege*: la reciprocità dei debiti e dei crediti ed la certezza degli stessi.

Nel caso di specie, mancherebbe la reciprocità soggettiva debitoria e creditoria tra i soggetti, il sig. Giamundo e la Banca convenuta, che legittimerebbe il ricorso alla compensazione;

- 4) per l'illiceità giuridica della deroga statutaria sociale all'articolo 2535 c.c. che ammetterebbe deroga solo con riferimento al sovrapprezzo e non al valore nominale del capitale.

Pertanto, l'articolo 15, comma 9, dello statuto sociale, laddove, con il ricorso alla compensazione volontaria, conterrebbe clausole volte ad escludere ogni forma di liquidazione, non troverebbe sostegno nella deroga statutaria all'articolo 2535 c.c.

La causa veniva ritualmente iscritta al n. 22515/2020 del Ruolo Generale del Tribunale di Napoli.



Si costituiva in giudizio la convenuta Banca Popolare Vesuviana s.c., eccependo l'infondatezza dei motivi d'impugnazione – sollevati dall'attore – della delibera del CdA del 12.06.2020, e precisamente:

- 1) del primo motivo d'impugnazione, in quanto la comunicazione di esclusione dalla compagine sociale sarebbe stata inviata, per completezza, anche alla società, debitrice principale nei confronti della Banca Popolare Vesuviana s.c. – per la quale il socio aveva prestato garanzia fideiussoria – e che, per mero errore di battitura, nell'intestazione della comunicazione il nominativo del sig. Giamundo veniva preceduto dall'abbreviazione “e p.c.”.

Non vi sarebbe dubbio alcuno che la comunicazione di esclusione, in maniera inequivoca, riguardasse, in via diretta ed esclusiva, il socio Giamundo Umberto, come confermato dal tenore letterale della citata comunicazione, ove si legge *“l'esclusione del Suo garante da socio di questa Società”* e che *“il controvalore delle azioni del Suo garante, Sig. Umberto Giamundo”*;

- 2) del secondo motivo d'impugnazione, in quanto il sig. Giamundo Umberto, unitamente ad altri, quale fideiussore della società è stato convenuto in data 06.11.2018 dalla Banca Popolare Vesuviana s.c. per chiedere anche nei loro confronti la condanna al pagamento della somma di Euro 99.482,95;
- 3) del terzo motivo d'impugnazione, atteso che esso, al più, riguarderebbe le modalità di liquidazione della partecipazione azionaria del socio escluso, che costituirebbero solo un mero atto esecutivo della delibera;
- 4) del quarto e ultimo motivo d'impugnazione, dal momento che la contestazione circa la legittimità delle clausole statutarie imporrebbe l'impugnazione nei termini ex artt. 2377 o 2379 c.c., entrambi ampiamente spirati, atteso che l'ultimo statuto della Banca Popolare Vesuviana s.c., contenente anche le clausole oggetto di censura, sarebbe stato approvato con delibera del 02.07.2016 (all. n.25 e 26).



All'esito dello scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I., con ordinanza del 22.07.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.09.2022, udienza successivamente differita al 18.10.2022, ove le parti concludevano come in atti e il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

III – L'attore domanda dichiararsi l'inefficacia, l'illegittimità e l'illiceità della delibera del CdA della convenuta Banca Popolare Vesuviana s.c., adottata in data 12.06.2020, con la quale veniva disposta l'esclusione del sig. Giamundo dalla compagine sociale, assumendo:

- a) di essere stato raggiunto da una comunicazione di esclusione non destinata a lui;
- b) che, in ogni caso, la delibera di esclusione era stata assunta in violazione dell'art. 15 co. 1 lett. a) dello Statuto;
- c) che era illegittima la compensazione tra il netto ricavato delle azioni dell'ex socio e la sua esposizione debitoria nei confronti della banca;
- d) che non doveva ritenersi operativa, per illegittimità, la clausola statutaria che, in deroga ai criteri di liquidazione sanciti dall'art. 2535 c.c., disponeva la compensazione volontaria del netto ricavato dalla vendita delle azioni del socio con le esposizioni debitorie che questi aveva nei confronti della banca.

La questione sottoposta all'esame dello scrivente Collegio, dunque, involge la legittimità della delibera di esclusione del socio Umberto Giamundo – adottata dalla Banca Popolare Vesuviana s.c. (oggi Banca Popolare Commerciale s.p.a.) in data 12.06.2020 e ricevuta dal socio in data 08.07.2020 – e della sua comunicazione, nonché la legittimità della clausola di cui all'art. 15.9 dello Statuto sociale.

IV – L'impugnazione proposta nel presente giudizio deve, anzitutto, qualificarsi in termini di opposizione ex art. 2533, comma 3, c.c. alla delibera di esclusione del socio di cooperativa.



Detto rimedio, invero, costituisce procedimento del tutto distinto dai normali mezzi d'impugnazione delle deliberazioni assembleari, previsti dagli artt. 2377 e seguenti c.c., unico mezzo con cui il socio escluso dalla cooperativa può far valere i vizi della relativa deliberazione (Cassaz. n. 25945/2011), nel termine decadenziale, normativamente stabilito, di sessanta giorni dalla comunicazione.

A fronte di un termine posto a pena di decadenza, va dunque verificata, in via preliminare, la tempestività dell'opposizione.

Sul punto, si è evidenziato che, qualora lo statuto preveda la facoltà del socio di ricorrere ad un collegio di probiviri, nell'ambito di un procedimento non arbitrale ma endosocietario, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei probiviri, della cui comunicazione al socio è onerata la società.

Ne consegue che *“solo dalla data della comunicazione riprende a decorrere il termine di cui all'art. 2533, comma 3, c.c. per l'impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio davanti l'autorità giudiziaria”* (Cassaz. n. 19304/2018).

Si è, altresì, chiarito, in giurisprudenza, che anche al termine di decadenza previsto per l'opposizione ex art. 2533 co. 3 c.c. si applica la sospensione feriale dei termini (in questo senso, Trib. Milano, sent. del 6 aprile 2017 n. 9517).

Nel caso di specie, è accertato in atti – come meglio *infra* precisato – che la comunicazione di esclusione è pervenuta all'attore in data 08.07.2020, e che il procedimento di esclusione si è concluso con decisione del Collegio dei Probiviri comunicata al socio escluso in data 07.08.2020, sicché, avuto riguardo alla sospensione feriale dei termini, l'impugnazione ex art. 2533 co. 3 c.c. è da considerarsi tempestivamente proposta nel presente giudizio.

V – La domanda è infondata e deve essere rigettata, per i motivi appresso esposti.



VI – Procedendo all'esame secondo l'ordine dei motivi di impugnazione della delibera, come adottati dall'attore, deve anzitutto rilevarsi, in ordine alla comunicazione di esclusione inoltrata dalla Banca Popolare Vesuviana s.c. (oggi Banca Popolare Commerciale s.p.a.), che un atto unilaterale recettizio – quale può definirsi la comunicazione in oggetto – si presume conosciuto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., *“nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza”* (ex plurimis, Cassaz. n. 23589/2018).

Nel caso di specie, la comunicazione *de qua* è giunta al sig. Giamundo Umberto in data 08.07.2020, il quale non disconosce di averla ricevuta, anzi afferma esso stesso di averne avuto conoscenza, menzionandone il contenuto nelle proprie difese e producendola in atti.

Per tali ragioni, è palese che il carattere di recettività della comunicazione in discorso risulti integrato.

Leggendo il testo della comunicazione di esclusione (All. 1 di produzione attore), inoltre, si fa espresso riferimento all'esclusione del *“Suo Garante”* cioè al Garante della società Giamundo s.r.l. – debitrice principale – ovvero il sig. Giamundo Umberto stesso, del quale espressamente viene calcolato il valore di liquidazione delle azioni, per cui alcun dubbio può porsi sul fatto che il socio Umberto Giamundo fosse effettivo destinatario della comunicazione in oggetto.

In merito al contenuto della comunicazione di esclusione del socio, la giurisprudenza ha chiarito che, nelle società cooperative, ai fini del decorso del termine per proporre opposizione avverso la deliberazione ai sensi dell'art. 2533 c.c., *“non è necessaria la comunicazione di addebiti rigorosamente enunciati, dovendo l'esigenza di specificità della contestazione ritenersi soddisfatta allorquando le indicazioni fornite consentano di individuare le ragioni dell'esclusione, così da porre il socio in condizione di predisporre la difesa.* (Cassaz. n. 19090/2018).



Orbene, come dichiarato dallo stesso Giamundo (vedasi pag. 2 atto di citazione), egli riceveva dalla Banca Popolare Vesuviana sc. la comunicazione di esclusione adottata dal CdA ai sensi dell'art. 15 co.1° lett. A) dello statuto, la quale, oltre a richiamare la norma statutaria azionata, esplicitava la motivazione dell'esclusione deliberata, ovvero il contenzioso giudiziario verso la società Giamundo S.r.l. e verso il suo garante Umberto Giamundo.

Così come descritta, dunque, la comunicazione di esclusione, sulla base dei principi espressi dalla richiamata giurisprudenza, non può che considerarsi di per sé pienamente esaustiva e idonea allo scopo cui è destinata, ossia la conoscenza, da parte del socio escluso, della decisione del CDA di estrometterlo dalla compagine sociale.

La circostanza, del resto, è ulteriormente suffragata dalla completezza e tempestività delle difese spiegate dall'attore, a conferma che lo stesso non ha ricevuto alcun pregiudizio difensivo ed ha potuto compiutamente articolare le proprie difese nel presente giudizio di opposizione.

Ciò chiarito, spetta al giudice del merito, adito in sede di opposizione avverso la deliberazione di esclusione, l'apprezzamento della sussistenza di gravi motivi, il riscontro dell'effettiva sussistenza della causa di esclusione, posta a fondamento della detta deliberazione, e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonché accertare la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità (*ex multis*, Cassaz. n. 14655/2002).

Orbene, l'art. 15 c. 1 lett. a) dello statuto societario, posto a fondamento della deliberata esclusione, così dispone: *“Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società: a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte”*.

L'attore si duole della violazione e falsa applicazione di tale norma statutaria, che non sarebbe applicabile al caso di specie, con conseguente illegittimità della delibera di esclusione – che difetterebbe altresì di congrua motivazione



– in mancanza dei due elementi oggettivi costituenti la menzionata clausola escludente, ossia a) l'aver contratto debiti con la medesima e b) l'averla costretta, di conseguenza, ad atti giudiziari.

La censura è infondata.

La violazione contestata, invero, rientra a pieno titolo nel disposto della norma statutaria azionata dall'Istituto, dal momento che, come emerso agli atti di causa, il sig. Giamundo Umberto prestava, nell'anno 1995, fideiussione *omnibus* (all. n.5 di produzione convenuta) in favore della Banca Popolare Vesuviana s.c. a garanzia delle obbligazioni future assunte dalla società di famiglia, Giamundo s.r.l.

A fronte dell'inadempimento della società Giamundo S.r.l., debitrice principale, la Banca Popolare Vesuviana s.c., in data 06.11.2018, costituiva in mora la società debitrice unitamente a tutti i suoi fideiussori e, successivamente all'azione di accertamento negativo del credito esperita dalla debitrice dinanzi al Tribunale di Nola, chiedeva la condanna nei confronti della Giamundo s.r.l. e dei fideiussori, terzi chiamati in causa, al pagamento della somma di Euro 99.482,95.

Precisato che la società convenuta era – prima della trasformazione avvenuta in corso di causa – una società cooperativa, ritiene il Collegio che l'art. 15 c. 1 lett. a) dello Statuto sociale, quale vigente al momento dell'adozione della delibera di esclusione, nella parte in cui dispone che *“Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società: a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte”*, riproduca sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 2533 c.c., norma che, nel riflettere la doppia anima capitalistica e personalistica delle cooperative, dispone che l'esclusione può avvenire sia per i motivi previsti per le società di capitali che per quelli propri delle società di persone e quindi, per gravi inadempienze che derivano dalla legge o dal contratto sociale.



Ebbene, l'inadempimento del socio che, pur costituitosi garante, non abbia onorato il debito garantito, deve essere certamente considerato grave e tale da giustificare la sua esclusione, avendo peraltro costretto l'Istituto odierno convenuto ad agire in giudizio per il recupero di quanto dovutogli.

La dedotta mancanza di motivazione della delibera di esclusione è altresì palesemente infondata, atteso che il preciso richiamo al disposto della norma statutaria posta a fondamento dell'esclusione del socio Giamundo, unitamente al riferimento al fatto che nei suoi confronti, quale garante, fossero *“in corso le azioni giudiziarie per il recupero dei crediti agli stessi concessi dalla banca e classificati in sofferenza”* (pag. 2 lett. ii) della delibera di esclusione, da leggersi unitamente all'allegato elenco dei soci-debitori, pag. 5), costituiscono elementi idonei a conseguire sufficiente certezza in ordine alle concrete ragioni della deliberata esclusione.

La contestazione circa l'illiceità della compensazione operata dalla Banca convenuta merita, poi, separate osservazioni.

Nello specifico, l'attore contesta l'illegittimità della compensazione compiuta dalla Banca tra il netto ricavato dalla vendita delle 50 azioni di cui era titolare – determinato in complessivi Euro 5.065,00– ed il debito del socio escluso, sul presupposto che il socio non fosse debitore della Banca Popolare Vesuviana s.c. e che, quindi, non ci fosse reciprocità di posizioni di debito/credito.

In primo luogo, è d'uopo rilevare – e l'osservazione ha di per sé carattere assorbente – che l'attore, nel presente giudizio, impugna la delibera di esclusione emessa nei suoi confronti adducendo un'illegittima applicazione della clausola statutaria ex art. 15.9 dello Statuto sociale e poi – in particolare nel quarto motivo di impugnazione – giunge a contestare la stessa legittimità della clausola statutaria in oggetto.

Sul punto, tuttavia, si osserva che qualsiasi eccezione in ordine alla validità della clausola statutaria in esame, art. 15.9 dello Statuto sociale, approvato con delibera del 02.07.2016, deve ritenersi inammissibile, in quanto non



rilevata nei termini di legge e di cui all'art. 2377 c.c. o, per i casi tassativamente ivi sanciti, di cui all'art. 2379 c.c.

Fermo quanto testé rilevato, ai soli fini di completezza va ulteriormente osservato quanto segue.

L'art. 15.9 dello Statuto sociale della Banca Popolare Vesuviana s.c. (All. 3 di produzione attore), quale vigente al momento dell'adozione della delibera di esclusione, testualmente dispone che: *“Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'articolo 1252 cod.civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'articolo 6 (sei)”*.

A norma di Statuto, dunque, il controvalore delle azioni da liquidare al socio escluso è *“determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'articolo 6 (sei)”*, il quale, a sua volta, sancisce che *“6.1 Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione. 6.2 Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio”*.

È evidente, allora, che l'art. 6, commi 1 e 2, dello Statuto in esame costituisca piena applicazione del comma 1 dell'art. 2535 c.c., ove dispone che *“La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio”*.



Per altro profilo, la legittimità di una clausola statutaria come quella dell'art. 15, comma 9, dello Statuto sociale *de quo* emerge in modo manifesto se si considera il carattere squisitamente negoziale che permea lo statuto sociale e le pattuizioni ivi previste.

Costituisce, infatti, principio acquisito e pacifico quello per cui le norme del codice civile in materia societaria, fintanto che siano coinvolti interessi meramente privatistici ed endosocietari, consentono un'ampia estrinsecazione di autonomia privata, fatte sempre salve le inderogabili norme di legge a tutela degli interessi pubblicistici ed esosocietari.

Ciò posto, è certamente vero che l'esclusione del socio non può costituire strumento per la espropriazione della partecipazione sociale del socio escluso, "defenestrandolo" ed esautorandolo di ogni diritto, e tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, proprio in tema di società cooperativa, che *"la norma dell'art. 2529 [corrispondente all'attuale 2535 c.c.] che prevede la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, ha carattere dispositivo perché attiene a diritti patrimoniali del socio che, in quanto tali, rientrano nella sua disponibilità e possono essere convenzionalmente sacrificati, per un'incentivazione del fine mutualistico, la quale per di più risponde alle linee di indirizzo della disciplina cooperativistica"* (ex multis, Cassaz. n. 4201/1998).

Il Legislatore, infatti, nel disciplinare all'art. 2535 c.c. la liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente, sancisce, al comma 2, che *"la liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo"*, con ciò riconoscendo ampia autonomia statutaria nella predeterminazione dei criteri di liquidazione – fermo il disposto del comma 1 – sicché ogni censura al riguardo deve ritenersi convenzionalmente superata dall'approvazione dello statuto che il socio



effettua in sede di ingresso nella compagine sociale o successivamente non impugnando la delibera di modifica statutaria.

A dirimere la questione, in modo ancor più pregnante, soccorre il dato letterale normativo sancito all'art. 1252 c.c.

Se, infatti, ai sensi dell'art. 1252, comma 1, c.c., la compensazione volontaria può realizzarsi *“per volontà delle parti”* anche se non ricorrono *“le condizioni previste dagli articoli precedenti”* – ossia le condizioni stabilite per aversi compensazione legale – a norma del comma 2 dello stesso art. 1252 c.c. *“le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione”*.

Ne consegue che, a ben vedere, una clausola statutaria che stabilisca preventivamente le condizioni e i criteri di liquidazione della quota in favore del socio escluso, prevedendo la possibilità di una compensazione volontaria, altro non è che una concreta espressione dell'autonomia negoziale offerta dal combinato disposto degli artt. 2535 comma 2 e 1252 comma 2 c.c. e, pertanto, non può che ritenersi legittima.

La clausola statutaria in esame, oltre che valida, è stata altresì legittimamente applicata nel caso di specie.

Come sopra già rilevato e meglio spiegato, è emerso dagli atti e documenti di causa che il sig. Umberto Giamundo fosse effettivamente debitore della Banca Popolare Vesuviana s.c., segnatamente per aver sottoscritto una fideiussione omnibus nel 1995 a garanzia delle obbligazioni contratte con l'Istituto di credito dalla società di famiglia Giamundo s.r.l.

Non può, dunque, revocarsi in dubbio l'effettiva sussistenza di quella reciprocità dei rapporti di debito-credito che costituisce presupposto indefettibile della compensazione, anche nella sua variante negoziale-volontaria.

VII – Conclusivamente, per tutte le ragioni sopra esposte, deve rigettarsi la domanda attorea.



Le altre deduzioni sono da ritenersi assorbite da quanto testé motivato, ivi compresa la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, peraltro soltanto apoditticamente quantificata in sede di conclusioni, senza alcuna allegazione specifica al riguardo.

VIII – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 22515/2020, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna parte attrice al pagamento dei compensi di causa che qui si liquidano in euro 5.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Napoli, il 14.02.2023

Il giudice est.
Dott. Mario Fucito

Il presidente
Dott. Nicola Graziano

